

# **Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)**

*Avamprogetto*

## **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del .....,<sup>1</sup>  
decreta:*

### **I**

La legge federale dell'11 aprile 1889<sup>2</sup> sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

#### *Art. 27*            **Rappresentanza nel processo esecutivo**

<sup>1</sup> Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili è abilitata a rappresentare un'altra persona in un procedimento esecutivo. Ciò vale anche per i rappresentanti a titolo professionale.

<sup>2</sup> I costi della rappresentanza nei procedimenti dinanzi agli uffici di esecuzione e fallimento non possono essere accollati alla controparte.

### **II**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2013 ...  
<sup>2</sup> RS 281.1

